

STATUTO

**SILVA CIMINA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA UGO FERRONI 15

Numero REA: VT - 122468

Codice fiscale: 01700490566

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 43.735	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede nel Comune di Viterbo la Società Co-	
	operativa Sociale a responsabilità limitata denominata " SILVA	
	CIMINA Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata	
	(ONLUS) "	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti opera-	
	tivi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale	
	anche altrove.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori	
	nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze	
	di legge per la straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e	
	del metodo della mutualità senza finalità di lucro, ha lo	
	scopo, tramite la gestione in forma associativa, di persegui-	

	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e alla cura, all'assistenza e all'integrazione sociale e la-	
	vorativa dei cittadini, con particolare riguardo a quelli in	
	difficoltà appartenenti alle categorie svantaggiate.	
	Le attività riguarderanno, il sostegno alla formazione e al-	
	l'inserimento lavorativo di portatori di handicap fisico,	
	psichico o sensoriale, ex degenti di Istituti Psichiatrici,	
	soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, al-	
	colisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà	
	familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla	
	detenzione e qualsiasi altra forma di emarginazione prevista	
	dalla legge 381/91 e sue successive modificazioni.	
	Le attività riguarderanno inoltre la gestione di servizi sa-	
	nitari, sociali, assistenziali ed educativi rivolti ad anzia-	
	ni, minori, disabili fisici, psichici e sensoriali e ad ogni	
	altra categoria di persone svantaggiate.	
	Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione ed il col-	
	legamento coordinato e funzionale delle attività definite	
	nell'articolo 1 della legge nr.381 dell'8 novembre 1991 che	
	individua, nella Sezione A, la gestione dei servizi socio-sa-	
	nitari ed educativi e, nella Sezione B, lo svolgimento di at-	
	tività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di	
	servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate così come elencate dall'articolo 4 della citata	
	legge nr.381 e sue eventuali e successive modificazioni e/o	

	integrazioni.	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono ulteriormente	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione lavorativa e migiora-	
	mento delle condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci po-	
	tranno instaurare con la cooperativa ulteriori rapporti di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	
	della legge nr.59 del 30 gennaio 1992 ed eventuali norme mo-	
	dificative e/o integrative.	
	Per raggiungere gli scopi sociali la cooperativa potrà:	
	1. gestire servizi di tipo sanitario, sociale, assistenziale	
	ed educativo e, in dettaglio:	
	a. servizi di assistenza psicoterapeutica, psicodiagnostica	
	e medica specialistica nell'ambito di strutture intermedie	
	per il recupero e la riabilitazione di soggetti portatori di	
	disagio mentale;	

	b. attività di promozione e ricerca scientifica nell'ambito	
	del trattamento e della riabilitazione di soggetti portatori	
	di disagio mentale;	
	c. interventi di formazione nell'ambito dell'organizzazione	
	aziendale con particolare riferimento ai trade-union possibi-	
	li tra mondo del lavoro e malattia mentale;	
	d. consulenza e gestione di pacchetti formativi mirati presso	
	enti ed aziende pubbliche e private;	
	e. gestione di servizi di assistenza, socio-sanitari ed edu-	
	cativi per minori, anziani e disabili;	
	f. acquisizione in proprio o in forma consorziata di progetti	
	di ricerca o di programmi di sviluppo culturale in coerenza	
	con gli scopi sociali;	
	g. attivazione di servizi di riabilitazione, centri diurni e	
	residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	h. attivazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno	
	e riabilitazione tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	i. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a ca-	
	rattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servi-	
	zio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	j. organizzazione di strutture di accoglienza residenziali e	
	semi-residenziali per persone anziane autosufficienti e non,	
	minori e disabili nonché servizi integrati per residenze pro-	

	tette ed RSA;	
	k. centri diurni ed altre strutture con carattere di anima-	
	zione e finalizzate al miglioramento della qualità della vi-	
	ta, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo sociale;	
	l. attività' e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali	
	ludoteche, spazi verdi attrezzati al gioco, centri estivi,	
	vacanze in agriturismo, laboratori, corsi, lezioni, visite	
	guidate, attività ricreative, mostre, fiere, cinema teatro e	
	ogni altra attività didattico - ricreativa volta alla cresci-	
	ta serena e all'armonioso sviluppo psicofisico dei bambini e	
	degli adolescenti;	
	m. servizi alle famiglie per consentire ai genitori lavorato-	
	ri di usufruire di spazi sicuri e sorvegliati da personale	
	competente dove fare giocare i bambini in libertà utilizzando	
	giochi, strutture e competenze create a tal fine;	
	n. attività per le famiglie intese a fornire servizi educati-	
	vi, sociali, culturali, ricreativi, sportivi nel rispetto dei	
	tempi e delle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro	
	familiari, quali consulenza su problemi dell'infanzia e del-	
	l'adolescenza, incontri con pedagogisti e psicologi, organiz-	
	zazione di feste e di servizio di baby sitter, promozione di	
	incontri e di scambi e di servizi tra genitori con esigenze	
	affini anche in collaborazione e convenzioni con altre orga-	
	nizzazioni;	

	o. attività e servizi per gli adulti, genitori, nonni, baby	
	sitter e ogni altra persona familiare o non, adibita alla	
	sorveglianza ed alla compagnia dei bambini quali punti di in-	
	contro mentre i bambini giocano, convenzioni con biblioteche	
	e sale di lettura, convenzioni con palestre e centri sportivi	
	per l'organizzazione di attività sportive e motorie collegate	
	ai servizi per l'infanzia;	
	p. attività e servizi per le scuole quali organizzazione di	
	convenzioni, laboratori psicoattitudinali visite convegni,	
	tavole rotonde, programmi di educazione motoria e logopedia e	
	ogni altro programma, studiato in collaborazione con le scuole,	
	atto ad armonizzare attività ludiche e scolastiche ai fini	
	di un completo ed armonioso sviluppo psicofisico dei bambini,	
	con particolare riguardo all'insegnamento in forma ludica	
	di una seconda lingua, della musica, dell'informatica	
	per bambini;	
	q. attività per anziani che li rendano partecipi alla gestione	
	delle attività di assistenza ai bambini per un equa distribuzione	
	di ruoli e una corretta presenza di tutte le figure sociali nella	
	comunità infantile;	
	r. servizi per gli anziani finalizzati allo sviluppo e al	
	mantenimento di una condizione psicofisica armoniosa attraverso	
	ludoteche, attività culturali e laboratori;	
	s. servizi alle persone economicamente disagiate quali accesso	
	agevolato ai servizi offerti dalla cooperativa e facilitazione	

	zione nelle consulenze con personale qualificato;	
	t. servizi ai minori "a rischio" finalizzati all'integrazione	
	in ambienti sani, sicuri e assistiti;	
	u. attività e servizi per i bambini portatori di handicap per	
	creare parità nel gioco;	
	v. attività a favore delle minoranze linguistiche, etniche,	
	culturali e religiose atte a promuovere pari opportunità, so-	
	lidarietà e rispetto delle diversità tra i bambini di qual-	
	siasi provenienza, con particolare riguardo ai bambini di re-	
	cente immigrazione in Italia e in situazioni di pre-affida-	
	mento;	
	w. acquisizione in proprio o in forma consorziata di progetti	
	di ricerca o di programmi di sviluppo culturale in coerenza	
	con gli scopi sociali;	
	x. promozione di iniziative artistiche, culturali, sportive e	
	divulgative, editoriali in genere come momento di socializza-	
	zione e di sensibilizzazione verso il problema della soffe-	
	renza e dell'emarginazione;	
	y. organizzazione di conferenze, convegni, corsi di aggiorna-	
	mento anche in collaborazione con enti pubblici e privati;	
	z. organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggior-	
	namento professionale a favore dei soci e non soci;	
	2. svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate e, in dettaglio:	
	a. intraprendere le seguenti attività atte a procurare lavoro	

	per i soci e/o per le persone svantaggiate, come definite	
	dall'articolo 4, legge nr.381, dell'8 novembre 1991 ed even-	
	tuali modificazioni;	
	b. assumere la concessione in appalto di lavori, servizi,	
	forniture dallo Stato e da enti pubblici e privati;	
	c. reperire occasioni di lavoro nei settori del giardinaggio	
	ed ogni cosa relativa al verde pubblico, servizio affissioni,	
	custodia di parcheggi ed immobili, servizi di balneazione,	
	lavori di sterramento, pulizia e manutenzione di parchi,	
	giardini, strade e canali;	
	d. assumere lavori di bracciantato per l'esecuzione di qual-	
	siasi tipo di lavoro agricolo e zootecnico e di attività con-	
	nesse;	
	e. gestire aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	f. fare attività di conservazione e trasformazione di prodot-	
	ti agricoli prodotti in proprio o acquistati e lavorazioni a-	
	gricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	g. attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti;	
	h. assumere lavori di pulizia di edifici, scuole pubbliche e	
	private, condomini, appartamenti pubblici e privati, negozi,	
	musei, piazzali ed impianti industriali, nonché aree in gene-	
	re;	
	i. gestire per conto proprio o per conto terzi parchi gioco,	
	mense, palestre, sale ricreative, bar, ristoranti, impianti	

	sportivi;	
	j. assumere lavori di bidellaggio, sorveglianza ed ogni altro	
	servizio attinente alle attività integrative per scuole pub-	
	bliche e private;	
	k. recepire lavori edili in genere, tra cui: lavori di re-	
	stauro e ristrutturazione di stabili, edifici ed abitazioni,	
	nonché riparazione e manutenzione degli stessi; cancellazione	
	scritte murarie; riparazione e manutenzione di strade e di	
	impianti pubblici e privati, ivi compresi gli impianti di de-	
	purazione, la rete fognaria e qualsiasi sistemazione idraulica,	
	elettrica ed altro;	
	l. assumere lavori nei settori artigianali quali: falegname-	
	ria, ceramica, legatoria, pelletteria;	
	m. svolgere attività nel settore della tipografia, grafica e	
	della fotografia;	
	n. svolgere attività di carrozzeria e meccanica in genere ed	
	in specifico: soccorso stradale, demolizioni auto, raccolta e	
	stoccaggio di materiali ferrosi e riciclabili, revisioni au-	
	to, noleggio auto ed altri automezzi, vendita di pezzi di ri-	
	cambio per auto nuovi e usati, reimmatricolazione mezzi	
	ex-militari, mezzi pubblici e privati radiati, vendita mate-	
	riale proveniente da aste pubbliche e private;	
	o. effettuare attività di trasporto di merci varie nonché	
	traslochi ed attività di svuotamento di cantine; per tali	
	scopi la cooperativa, con deliberazione del consiglio di am-	

	ministrazione, potrà inoltre:	
	a. compiere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari	
	che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento	
	dello scopo sociale;	
	b. aderire ad organismi consortili ed associazioni di carat-	
	tere internazionale, nazionale, regionale e provinciale, a-	
	venti scopi e fini similari;	
	c. accettare donazioni, assumere cointeressenze e participa-	
	zioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se co-	
	stituite in formula non cooperativa e dare adesioni ad altri	
	enti o organismi economici, morali, culturali;	
	d. collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese co-	
	operative e non per consulenze, uso di strumenti di lavoro,	
	svolgimento di specifiche attività di ricerca e studio,	
	nonché assumere partecipazioni in società costituite o costi-	
	tuende con scopi analoghi o affini al proprio, purché non in	
	via prevalente rispetto alle altre attività;	
	e. utilizzare la consulenza esterna di esperti nei vari set-	
	tori, oggetto, di volta in volta, di indagine;	
	f. promuovere attività di lavoro ed ergoterapia a favore de-	
	gli utenti per facilitare il loro reinserimento sociale;	
	g. curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento la-	
	vorativo di soggetti portatori di handicap fisico e mentale	
	nonché l'assistenza, nei periodi di avviamento al lavoro, per	
	i suddetti soggetti e per le imprese coinvolte;	

	h. prestare fidejussioni, indire e/o partecipare a gare di	
	appalto e concorsi pubblici e privati.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà inoltre:	
	a. svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, cre-	
	ditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indiret-	
	tamente attinenti ai medesimi;	
	b. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati utili	
	alla realizzazione degli scopi anzidetti;	
	c. partecipare a licitazioni e a trattative private nonché a	
	gare di appalto soltanto quando la cooperativa sarà in pos-	
	sesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;	
	d. aderire e partecipare all'attività di enti, organismi eco-	
	nomici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il mo-	
	vimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigio-	
	namenti ed il credito;	
	e. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del	
	credito ai soci ed agli enti cui la società aderisce;	
	f. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei so-	
	ci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito regolamento interno, per la raccolta del risparmio dei	
	soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'og-	
	getto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del ri-	

	sparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;	
	g. predisporre tutte le iniziative di natura culturale, so-	
	ciale, sportiva, turistica e ricreativa;	
	h. promuovere la costituzione di cooperative per attività	
	specifiche, fornendo alle stesse la necessaria assistenza.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 4	
	Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri	
	attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale, possano partecipare direttamente	
	ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede,	
	possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza di-	
	ritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad	
	investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 5	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote del valore di Euro 50,00 cadauna che	
	si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al	
	valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato	
	dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dai requisiti	
	di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla doman-	
	da. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà an-	
	notata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	

	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annual-	
	mente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio	
	non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione del-	
	l'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	ARTICOLO 6	
	Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al	
	successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assem-	
	blea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente	
	articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel re-	
	golamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assem-	
	blea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Co-	
	dice Civile.	
	ARTICOLO 7	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	

	altre cooperative, associarsi a società, che perseguono iden-	
	tici scopi sociali o che comunque esplicino attività	
	concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 8	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-	
	sione, per causa di morte o scioglimento della persona giuri-	
	dica socia.	
	ARTICOLO 9	
	I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dal-	
	la legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferi-	
	mento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	

	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 10	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei	
	soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla	
	pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabi-	
	lità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori del-	
	l'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i	
	soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o	
	che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-	
	sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del	
	rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 11	

	L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera	
	c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio	
	può proporre opposizione al Tribunale competente per territo-	
	rio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 12	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	

	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a ma-	
	no con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 13	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente	
	versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di	
	acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capita-	
	lizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e)	
	dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite	
	imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute	
	e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scade-	
	re dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a	
	suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la so-	
	cietà ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni	

	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ARTICOLO 14	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versate si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, po-	
	tranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sul-	
	l'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con deci-	
	sione inappellabile.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso en-	
	tro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni	
	indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovan-	
	ti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la no-	
	mina di un unico delegato alla riscossione medesima.	

	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 16	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il prin-	
	cipio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione	
	sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non	
	può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed	
	ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall' orga-	
	no amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci con le maggioranze di legge.	
	ARTICOLO 17	
	Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere	
	la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo	

	determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi	
	occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimen-	
	sionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contrat-	
	to, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'as-	
	sunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di ap-	
	palti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 18	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un nume-	
	ro illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro	
	50,00. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali	
	il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla	

	legge.	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	ARTICOLO 19	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere ver-	
	sato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	

	ferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	ARTICOLO 20	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c.	
	e con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è	
	quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:	
	- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative	
	dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevu-	
	ta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di	
	alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il di-	
	ritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la pro-	
	pria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante	
	è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-	
	que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed	
	effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la	

	prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzio-	
	ne con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale di	
	che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in col-	
	legio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 37 del	
	presente statuto da parte del Presidente del Tribunale di	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispet-	
	tivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore	
	effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a	
	mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai	
	soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	ARTICOLO 21	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio con il conto	
	dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da	
	compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applican-	
	do le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de-	
	gli scopi mutualistici e statutari in conformità con il ca-	

	rattere cooperativo della società, nonché quant' altro ri-	
	chiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divi-	
	sibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fi-	
	ni e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicem-	
	bre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione che, ove la cooperativa aderisse all' Associazione	
	nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimen-	
	to cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del	
	D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modifica-	
	zioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si Applica il D.	
	Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale ver-	
	samento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito	

	capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici ;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo cor-	
	rispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo	
	amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della so-	
	cietà con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	

	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la to-	
	talità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla	
	scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	

	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-	
	perate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-	
	storni la società potrà deliberare (in caso di ristorni posi-	
	tivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quo-	
	te possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	
	ri, la cui emissione,collocazione e funzionamento dovrà esse-	
	re conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà..	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 23	
	La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della se-	

	conda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore do-	
	po la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affig-	
	gersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre	
	nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E -	
	mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ri-	
	cezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante	
	altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli orga-	
	ni di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di	
	altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha se-	
	de la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presen-	
	ti o consta che siano informati tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi.	
	L' organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	ARTICOLO 24	
	L'assemblea:	

	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retri-	
	buzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il	
	triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	7) nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. i Sinda-	
	ci, il Presidente del Collegio Sindacale o il Revisore.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla	
	particolarità dell'attività della cooperativa e debbono esse-	
	re dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione	
	integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	

	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale o dal Revisore, o da almeno un terzo dei	
	soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modi-	
	ficazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati agli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	ARTICOLO 25	
	In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.	

	ARTICOLO 26	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio	
	palese.	
	ARTICOLO 27	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato	
	non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei	
	casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di stru-	
	menti finanziari formeranno una assemblea separata funzionan-	
	te a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun	
	altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	

	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 28	
	L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 29	
	Il Consiglio di Amministrazione ci compone da tre a nove con-	
	siglieri. I mandatarî o i designati delle persone giuridiche	
	possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli	
	amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi,	
	i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso	
	in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba	
	applicare la normativa applicata per le S.p.A.. In tal caso	
	gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti	

	per la loro attività collegiale.	
	Spetta la Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindaca-	
	le, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei	
	suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incari-	
	chi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione,	
	parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Ammini-	
	stratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta ogni 90 giorni, nonchè tutte le volte nelle	
	quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi,	
	se esistenti, ne siano informati un giorno prima della	
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Am-	
	ministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	

	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	

	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente sta-	
	tuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo	
	4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né	
	di succursale.	
	ARTICOLO 30	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	ARTICOLO 31	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò e' autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un	
	membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impie-	
	gati della società, per singoli atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 32	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbli-	
	gatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante	
	la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi e-	
	letti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inol-	
	tre essere nominati dall'assemblea tra i revisori contabili.	
	Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato	
	dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il det-	
	tato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleg-	
	gibili.	

	Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per vo-	
	lontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo	
	monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e	
	due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i requisiti di	
	legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla	
	nomina del Presidente del Collegio. L'organo di controllo re-	
	sta in carica per tre esercizi e scadono alla data della de-	
	cisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibi-	
	li. L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo legale	
	dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo	
	contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai	
	sensi di legge.	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effe-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	

	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di	
	Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificata-	
	mente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 34	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	ARTICOLO 35	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve	
	essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione che ove la cooperativa aderisse all' Associazione na-	
	zionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la de-	
	stinataria in difetto di adesione tale versamento andrà ef-	
	fettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bi-	

	lancio statale)..	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 36	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'in-	
	terpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto	
	sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre	
	arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Viterbo ad	
	istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribuna-	
	le di Viterbo provvederà alla nomina entro trenta giorni dal-	
	la richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 37	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea.	
	ARTICOLO 38	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme	
	previste della legge per le società a responsabilità limita-	

	ta, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 -	
	octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	ARTICOLO 39	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Coopera-	
	zione.	
	Firmato Enza Alessia Melcore	
	" Fabrizio Fortini notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.	
	445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termi-	
	ni utili di registrazione.	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Viterbo con autorizzazione n.1161 del	
	14/02/1995.	